



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4475

Seduta del 29/03/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE ALL'ART. 8 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO ADDA NORD

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Diego Terruzzi

L'atto si compone di 7 pagine

di cui 1 pagina di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- la Legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e in particolare l'art. 19 commi 1 e 2 che disciplinano le procedure di variante al Piano Territoriale di Coordinamento dei Parchi regionali;
- la Legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi" e successive modifiche ed integrazioni, in cui è confluita la legge regionale 16 settembre 1983 n. 80 (Istituzione del Parco dell'Adda Nord);
- la D.G.R. 7 febbraio 2014 n. 10/1343 "Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzata alla semplificazione";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 2000, n. 7/2869 "Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Adda Nord" e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il Parco ha assunto i seguenti atti:

- comunicazione di avvio del procedimento di variante parziale all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del 10 dicembre 2018 prot. 3494 e la successiva comunicazione di conclusione dell'avvio del procedimento del 4 marzo 2019 prot. 821;
- delibera della Comunità del Parco n. 8 del 29 aprile 2019 "Modifica all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord e interpretazione autentica delle relative disposizioni avente carattere normativo – Adozione";
- delibera della Comunità del Parco n. 18 del 23 settembre 2019 "Modifica all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord – Esame osservazione e adozione definitiva";

DATO ATTO che:

- il Parco dell'Adda Nord ha trasmesso a Regione Lombardia la richiesta di approvazione della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), con nota pervenuta alla D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi in data 8 novembre 2019 prot. M1.2019.102539;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- con nota del Dirigente dell'Unità Organizzativa Parchi, aree protette e Consorzi di bonifica del 29 settembre 2020 prot. M1.2020.0207350 è stato chiesto al parco di integrare la documentazione inviata con la Scheda certificazione – Atti amministrativi PTC – Varianti PTC di cui all'Allegato 1 della d.g.r. n. X/1343 del 7/2/2014 e con le determinazioni dell'ente parco in merito alla Valutazione Ambientale Strategica e in particolare con le motivazioni per cui la proposta di variante non è da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della d.g.r. n. 761 del 10/11/2010;

PRESO ATTO che il parco con nota del 21 dicembre 2020 prot. M1.2020.252555 ha trasmesso la Scheda certificazione – Atti amministrativi PTC – Varianti PTC di cui all'Allegato 1 della d.g.r. n. X/1343 del 7/2/2014 e la deliberazione della Comunità del Parco n. 15 del 3 dicembre 2020 in cui si attesta che la variante parziale non è stata sottoposta a Verifica di assoggettabilità alla VAS, in quanto la modifica introdotta, non produce effetti significativi nella destinazione dei suoli inquadrandosi come una modifica normativa di previsione, che produrrà i suoi effetti solo nella fase di redazione di Piani di Settore, la cui procedura di adozione sarà soggetta al specifica procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS di cui alla D.g.r. 761 del 10/11/2010;

DATO ATTO che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 della l.r. 86/1983, la Giunta regionale verifica la proposta di piano controdedotto dall'ente gestore del Parco e determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia;

ATTESO che:

- l'art. 8, comma 8, delle N.T.A. del P.T.C. approvato con d.g.r. n. 7/2869 del 22/12/2000 e pubblicato sul B.U.R.L. 4° Supplemento Straordinario al N. 5 del 2/2/2001, risulta così testualmente formulato: "8. *L'ente gestore può adottare e approvare, ai sensi dei precedenti commi, piani anche per settori diversi da quelli individuati dal secondo comma eliminato*";
- il Parco Adda Nord, in forza della suddetta formulazione, ha approvato con deliberazione n. 10 del 24/5/2007 il "Piano di Settore - Stralcio del Comparto C – per la disciplina degli insediamenti produttivi posti nella zona di compatibilizzazione adiacenti alla palude di Brivio in Comune di Cisano Bergamasco", non ricompreso tra i Piani di Settore individuati dal secondo comma dell'art. 8 delle N.T.A.;
- il Comune di Brivio, in disaccordo con la deliberazione n. 10/2007, parte interessata avendo territorio confinante, ha presentato ricorso al TAR (n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2266 del 2007) per l'annullamento della suddetta deliberazione e che il TAR per la Lombardia, con sentenza n. 606 pubblicata il 1/3/2018, ha annullato gli atti impugnati in quanto " ... *l'articolo 8 delle NTA del PTC del Parco regionale Adda Nord, nella versione approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2869/2000, non contempla più, perché stralciato, il comma 8, che consentiva di approvare Piani per settori diversi da quelli individuati al comma 2.*";

- il Mollificio Sant'Ambrogio Spa, sottoscrittore della convenzione attuativa del Piano di Settore approvato con la deliberazione n. 10/2007, ha proposto l'appello n. 8284 del 2018 contro la sentenza del TAR n. 606 del 2018 chiedendo che il ricorso di primo grado venisse respinto;
- il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza del n. 8781/2019 pubblicata il 24/12/2019, ha dichiarato la rinuncia al ricorso di primo grado n. 2266 del 2007 e l'estinzione del secondo grado di giudizio prendendo atto dell'istanza congiunta presentata in data 3/10/2019 dal Mollificio Sant'Ambrogio Spa e dal Comune di Brivio, a seguito dell'adozione della proposta di modifica del comma 8 dell'art. 8 delle NTA del PTC da parte del Parco Adda Nord avvenuta il 23/9/2019;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria regionale della proposta di variante parziale al P.T.C. è stata effettuata dall'Autorità procedente regionale, individuata nell'Unità Organizzativa Parchi, Aree Protette e Consorzi di Bonifica della D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, mediante una valutazione integrata attraverso il coinvolgimento del Gruppo di Lavoro interdirezionale, costituito con decreto del Direttore Generale della D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi n. 13951 del 17 novembre 2020;
- con nota del 22 febbraio 2021 è stata sottoposta all'esame del Gruppo di Lavoro la proposta di variante parziale all'art. 8 delle NTA del PTC, per l'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATO che dall'esame della proposta di modifica dell'art. 8 delle NTA del PTC del parco, da parte del Gruppo di Lavoro, alla luce degli indirizzi, degli atti di programmazione e pianificazione regionale, delle disposizioni di legge in materia e sulla base dei "Criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali" approvati con D.G.R. 7 febbraio 2014, n.1343 pubblicata sul BURL n. 7 del 12 febbraio 2014, è emerso che:

- la formulazione del comma 8 dell'art. 8 delle NTA del PTC del Parco Adda Nord



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pubblicata sul BURL del 2/2/2001, ha riportato, per mero errore materiale, il termine “eliminato” alla fine del comma 8, originando conseguentemente incertezze interpretative evidenziate nel ricorso al TAR;

- la proposta di modifica dell'art. 8 delle NTA del PTC del Parco Adda Nord consiste nel riproporre il comma 8 con la seguente formulazione: “L'ente gestore può adottare e approvare, ai sensi dei precedenti commi, piani anche per settori diversi da quelli individuati dal secondo comma”, togliendo dal testo il termine “eliminato”;
- l'art. 20 “Piani di settore e regolamenti dei parchi regionali” della l.r. 86/1983, non pone limiti all'individuazione dei settori da sottoporre a specifiche previsioni e prescrizioni di piano;
- la procedura di approvazione dei piani di settore indicata nell'art. 8 delle NTA del PTC e in particolare i commi 4, 5 e 6, risultano in contrasto con quanto stabilito dai commi da 2 a 5, dell'art. 20 della l.r. 86/1983, così come modificati dall'art. 16, comma 1 lett. bb) della l.r. n. 38 del 10/11/2015;

e conseguentemente, il Gruppo di Lavoro ha ritenuto di:

- accogliere la proposta del parco Adda Nord di modifica del comma 8 dell'art. 8 delle NTA;
- eliminare i commi 4, 5 e 6 in quanto fanno riferimento ad una procedura superata dalle modifiche all'art. 20 della l.r. 86/1983, introdotte dall'art. 16, comma 1 lett. bb) della l.r. n. 38 del 10/11/2015;
- inserire un nuovo comma 4 coerente con le procedure di approvazione dei Piani di settore dei parchi indicate dall'art. 20 della l.r. 86/1983, riformulando l'art. 8 come indicato nell'Allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO di accogliere la proposta del Parco Adda Nord di modifica dell'art. 8 delle NTA con le modifiche ed integrazioni proposte dal Gruppo di Lavoro interdirezionale ed indicate nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VALUTATO il rispetto della procedura prevista dalla L.R. 86/83 art. 19 commi 1 e 2;

VISTO il risultato atteso del PRS della XI Legislatura TER.0905.210 “Tutela, pianificazione e fruibilità delle aree protette regionali e delle connessioni con gli spazi rurali e urbani”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

Recepito le premesse,

1. di approvare la variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord approvato con d.g.r. n. 7/2869 del 22/12/2000, costituita dalla modifica dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione, così come meglio indicato nell'allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo della documentazione di cui al punto 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente", in ottemperanza dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge